

**IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE TRA VUOTI
NORMATIVI E RIGIDITÀ DELLA PRASSI**

<i>Capitolo I: Principi generali del sistema penale</i>	<i>1</i>
1) Il principio di legalità	1
a) La riserva di legge	5
b) Tassatività e determinatezza della fattispecie penale	9
c) Il principio di irretroattività della legge penale	12
d) Il divieto di analogia	16
2) Il principio di materialità.....	20
3) L'offensività del reato	26
4) La nozione di bene giuridico.....	32
5) La funzione della pena	37
<i>Capitolo II: Errore: profili storico dommatici.....</i>	<i>45</i>
1) L'errore, l'ignoranza e il dubbio	45
2) Errore e ignorantia legis: profili storici	54
3) Errore di percezione ed errore di valutazione	63
4) Errore sul fatto ed errore sul divieto	67
5) Segue: la responsabilità per reato diverso	75
6) Errore su legge diversa da quella penale	78
7) L'errore determinato dall'altrui inganno	85

Capitolo III: Teoria dell'errore e principio di colpevolezza..... 90

<i>1) La nozione di colpevolezza.....</i>	<i>90</i>
<i>2) La concezione psicologica</i>	<i>95</i>
<i>3) La concezione normativa della colpevolezza.....</i>	<i>100</i>
<i>4) Colpevolezza e principio di personalità della responsabilità penale</i>	<i>113</i>
<i>5) Il problema della responsabilità oggettiva</i>	<i>123</i>
<i>6) Il rapporto con l'imputabilità</i>	<i>128</i>
<i>7) Sulla conoscibilità del precetto penale e sent. Corte Cost. 364/1988</i>	<i>133</i>
<i>8) Errore evitabile e giurisprudenza</i>	<i>148</i>

Capitolo IV: I nuovi limiti dell'art. 5 c.p. nel sistema penale dello Stato sociale di diritto 153

<i>1) La sent. Corte Cost. 1085/1988</i>	<i>153</i>
<i>2) La colpevolezza determinata dall'erroneo parere di soggetti qualificati..</i>	<i>157</i>
<i>3) Errore di diritto inevitabile e diritto penale militare.....</i>	<i>164</i>
<i>4) La scusabilità invocata dallo straniero.....</i>	<i>167</i>
<i>5) Ulteriori ipotesi di scusabilità elaborate dalla giurisprudenza.....</i>	<i>171</i>
<i>6) Verso un nuovo codice penale: l'ignorantia legis nel progetto Pagliaro..</i>	<i>178</i>
<i>7) Segue...: nel Progetto Grosso e Nordio.....</i>	<i>191</i>

BIBLIOGRAFIA..... 197

Capitolo I: Principi generali del sistema penale

1) *Il principio di legalità*

Il principio di legalità, la cui prima affermazione è fatta risalire al brocardo latino *nullum crimen, nulla poena sine lege*, rinvenibile nell'opera del *Lehrbuch* di Feuerbach¹, costituisce dogma fondamentale dello stato sociale di diritto. È principio generale del diritto penale che importa il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della commissione non sia espressamente previsto come reato e di sanzionarlo con pena che non sia dalla legge espressamente prevista. Intanto un fatto costituisce reato, in quanto è previsto come tale dalla legge (*nullum crimen sine lege*), e nessuna pena può essere inflitta se non in virtù di una norma che la preveda prima che il fatto stesso sia commesso (*nulla poena sine lege*)².

¹ Su Feurbach v. CATTANEO, Anselm Feuerbach, filologo e giurista liberale, Milano, 1970.

² Quale remoto ascendente del principio spesso si menziona la *Magna Charta Libertatum* inglese del 1215, secondo il cui art. 39 le pene limitative della libertà potevano essere inflitte solo «*per legale iudicium parium suorum vel per legem terrae*».

La sua enunciazione solenne è compiuta dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, il quale così recita: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Esso è anche ulteriormente sancito al comma 3 dello stesso art. 25 Cost., secondo il quale, infatti, nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nelle sole ipotesi previste dalla legge.

La dottrina distingue però tra «legalità formale», principio tipico degli ordinamenti democratici, e «legalità sostanziale».

Con la prima si indica il principio generale secondo cui nessun fatto può essere punito se non previsto dalla legge come reato nel